



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575 28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 11.551

Raccolta n. 7.393

**Verbale di assemblea straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di giugno
= 17 GIUGNO 2010 =

alle ore 18,30

in Arezzo, via Masaccio n. 6/A.

Innanzitutto a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinuncia fattavi, col mio consenso, dal costituito, il quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge,

è presente il Signor:

PETRELLI FRANCESCO, nato in Roma il 10 maggio 1961 ed ivi residente, via Chiana n. 93,

codice fiscale n. PTR FNC 61E10 H501A.

Della cui identità personale io Notaio sono certo. E quivi esso comparente - cittadino italiano - agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante dell'Associazione "**UCODEP, Associazione riconosciuta, Organizzazione non governativa, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**", con sede in Arezzo, via Concino Concini n. 19, codice fiscale n. 92006700519, costituita con atto ai rogiti del Dr. Dario Basagni, già Notaio in Arezzo, in data 2 febbraio 1990, repertorio n. 84.086/22.275, registrato in Arezzo il 12 febbraio 1990 al n. 640 vol. 412 mod. I.

Di detta associazione il comparente mi dichiara di aver indetto in questo luogo e per questa ora, di questo giorno, l'Assemblea straordinaria degli Associati, nelle forme statutarie, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

= Comunicazione degli sviluppi dell'accordo con Oxfam International e successivo dibattito;

= Modifica dello Statuto di Ucodep.

A norma di statuto e con l'unanime consenso dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito Presidente signor **PETRELLI FRANCESCO**, il quale, sempre con l'unanime consenso dei presenti, mi incarica di redigerne il verbale.

Egli, innanzitutto, constata e mi dichiara che oltre a lui costituito, sono presenti o rappresentati mediante deleghe che vengono acquisite agli atti dell'Associazione, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente constatatante, i seguenti Associati:

- **BACCIOTTI ELISA**, nata in Firenze il 4 febbraio 1978;
- **BALDINI MARCO**, nato in Arezzo il 23 aprile 1961;
- **BARTELESI FILIPPO**, nato in Firenze il 3 maggio 1966;
- **CIONCOLINI ANDREA**, nato in Firenze il 1° ottobre 1949;
- **CIRINEI GIUSEPPE**, nato in Arezzo il 21 luglio 1947;
- **COMANDUCCI ILARIA**, nata in Roma il 5 agosto 1974;
- **COMANDUCCI FEDERICA**, nata in Roma il 12 giugno 1969;
- **DAL PIAZ ANNA**, nata in Arezzo il 22 marzo 1963;
- **GASPERINI ENRICO**, nato in Arezzo il 12 luglio 1979;
- **GUAZZINI FEDERICA**, nata in Sinalunga il 21 agosto 1969;
- **LENZI ILARIA**, nata in Firenze il 11 febbraio 1975;

STUDIO NOTARILE CIRIANNI
Via Ser Petraccolo n. 7 - 52100 AREZZO - Tel. 0575.20304 - 20305 - Fax 0575.28073

- LUSINI GIUSEPPE, nato in Passignano sul Trasimeno il 17 aprile 1938;
- NASI LORENZO, nato in Arezzo il 12 dicembre 1974;
- NIBBI PIETRO, nato in Arezzo il 16 novembre 1966;
- PAOLI LORENZO, nato in Firenze il 30 luglio 1975;
- lo stesso constatante, PETRELLI FRANCESCO, sopra generalizzato;
- SANSONE RICCARDO, nato in Napoli il 16 settembre 1969;
- SIMONETTI CARLO, nato in Subbiano il 27 giugno 1970;
- TAVANTI DANIELA, nata in Arezzo il dì 8 maggio 1973;
- VACCARI PAOLA, nata in Firenze il 10 giugno 1940;
- ARPA ARIANE, nata in Valencia (Spagna) il 17 luglio 1965, rappresentata mediante delega dal signor Petrelli Francesco;
- BARBIERI ROBERTO ENRICO, nato in Milano il 2 aprile 1965, rappresentato mediante delega dal signor Paoli Lorenzo;
- BENEDETTI FEDERICA, nata in Castiglion Fiorentino il 26 marzo 1977, rappresentata mediante delega dalla signora Comanducci Ilaria;
- CAVALLINI ROBERTO, nato in San Gimignano il 2 luglio 1947, rappresentato mediante delega dalla signora Tavanti Daniela;
- CRIPPA GIUSEPPE, nato in Bergamo il 9 luglio 1946, rappresentato mediante delega dal signor Petrelli Francesco;
- DALLA RAGIONE MARCO, nato in Sansepolcro il 18 ottobre 1963, rappresentato mediante delega dal signor Nibbi Pietro;
- FAVILLI CHIARA, nata in Firenze il 25 gennaio 1972, rappresentata mediante delega dalla signora Tavanti Daniela;
- GIOCONDI ANTONIETTA, nata in Arezzo il 10 dicembre 1950, rappresentata mediante delega dalla signora Vaccari Paola;
- GIOMMETTI MAURO, nato in Arezzo il 7 aprile 1968, rappresentato mediante delega dalla signora Tavanti Daniela;
- KOUIDER SAMIA, nata in Algeria il 18 settembre 1958, rappresentata mediante delega dal signor Petrelli Francesco;
- MAURO ANNALISA, nata in Reggio Calabria il 5 marzo 1969, rappresentata mediante delega dal signor Nibbi Pietro;
- MOROSINI SABINA, nata in Bolzano il 15 settembre 1963, rappresentata mediante delega dal signor Sansone Riccardo;
- NORI MICHELE, nato in Firenze il 30 settembre 1969, rappresentato mediante delega dal signor Sansone Riccardo;
- RENZETTI ROBERTA, nata in Arezzo il 6 settembre 1968, rappresentata mediante delega dalla signora Comanducci Federica;
- ROMANELLI MARIO, nato in Arezzo il 3 giugno 1971, rappresentato mediante delega dalla signora Comanducci Federica;
- STROHMEYER MARIANNE, nata in Basilea (Svizzera) il 5 settembre 1952, rappresentata mediante delega dal signor Bartalesi Filippo;
- TORRIGIANI MALASPINA FRANCESCO, nato in Firenze il 20 luglio 1967, rappresentato mediante delega dal signor Sansone Riccardo;
- GIOVANNINI BRUNA, nata in Arezzo il 6 marzo 1949 rappresentata mediante delega dalla signora Vaccari Paola;
- SILIANI SIMONE, nato in Firenze il 10 giugno 1962, rappresentato mediante delega dal signor Nibbi Pietro;

- che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i signori Petrelli Francesco, Presidente, Cirinei Giuseppe, Nasi Lorenzo, Cioncolini Andrea, Dal Piaz Anna, Paoli Lorenzo, consiglieri;



- che la presente assemblea è in seconda convocazione essendo la prima andata deserta.

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'assemblea dichiara che, essendo presenti n. 38 (trentotto) associati su 73 (settantatré) la presente assemblea è legalmente costituita e può validamente deliberare sull'argomento di cui al su trascritto Ordine del Giorno.

Lo stesso Presidente espone i motivi che hanno portato alla modifica della denominazione dell'Associazione "UCODEP, Associazione riconosciuta, Organizzazione non governativa, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in "OXFAM ITALIA, Associazione riconosciuta, Organizzazione non governativa, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". Il Presidente precisa che la modifica della denominazione non implica alcuna discontinuità con il passato da ogni altro diverso punto di vista. In particolare, il Presidente precisa che la modifica della denominazione non costituisce, nè trasformazione, nè variazione della soggettività giuridica e fiscale dell'Associazione, la quale continua a vivere e ad operare con le stesse caratteristiche del passato con l'unica variazione rappresentata dalla nuova denominazione e senza che la nuova denominazione incida sulla sovranità dell'assemblea degli Associati, sui già concordati meccanismi di governo associativo e sull'autonomia dell'Associazione nel suo complesso. Il Presidente precisa, infine, di inserire nello statuto dell'Associazione, un preambolo, che spiega il processo storico-evolutivo dell'Associazione.

L'assemblea, preso atto dell'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità delibera:

= di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che entrerà in vigore a partire dal 1° agosto 2010, integrato del preambolo detto, con le modifiche di cui sopra, di già apportate, statuto, qui di seguito riportato:

"STATUTO

Preambolo

Oxfam Italia è la nuova denominazione assunta da Ucodep. Oxfam Italia è quindi Ucodep. Oxfam Italia e Ucodep sono quindi il medesimo soggetto. Il passaggio da Ucodep a Oxfam Italia è solo il risultato della modificazione della denominazione di Ucodep, ultima tappa di un processo storico-evolutivo che, negli ultimi anni, ha portato Ucodep ad una progressiva integrazione e collaborazione con la *confederazione* di Oxfam International. Ultima tappa, quindi, di una storia lunga decenni. Ucodep nasce come associazione, poi associazione riconosciuta, e come organizzazione non governativa. E' stata fondata ad Arezzo, in Toscana, terra civile e ricca di fermenti e aperture verso il mondo. Molte delle aspirazioni e intuizioni originarie delle persone che, per prime, ad essa hanno dato vita, segnano ancora oggi il suo cammino. Ucodep persegue scopi di solidarietà sociale e svolge attività di cooperazione internazionale e allo sviluppo, promuove la partecipazione attiva alla vita sociale, economica e politica, il rispetto dei diritti delle persone e delle comunità che vivono in condizioni di povertà e di esclusione. E' una realtà laica e pluralista, nella quale operano donne e uomini, di differente origine, pensiero politico, religioso, culturale, che condividono gli stessi valori e sono impegnati nella medesima missione: contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale, opporsi a ogni forma di ingiustizia, realizzare le condizioni per il superamento della povertà e dell'esclusione, tanto negli effetti come nelle cause. Oggi come ieri, la storia di Ucodep si basa sulla convinzione che ogni iniziativa promossa deve far fronte alla



criticità di un modello di sviluppo, di comportamenti e di stili di vita che, in modo sempre più evidente, rischiano di pregiudicare la stessa possibilità di un futuro comune. Cooperazione tra territori e comunità, collaborazione con le autorità locali, promozione della coesione sociale e dell'economia solidale sono i riferimenti dell'azione dell'associazione. Ucodep è divenuta un'organizzazione di rilevanza nazionale che coniuga valori, professionalità, sperimentazione e innovazione. Ucodep crede nel partenariato e nella costruzione di reti e alleanze della società civile e ha scelto di lavorare assieme ad altri per rendere possibile quel cambiamento che appare necessario. Per realizzare efficacemente le proprie finalità, Ucodep crede che nel mondo globalizzato e interdependente sia essenziale promuovere e sostenere parallelamente un pensiero e un'azione a livello locale, nazionale e internazionale che promuova la coesione sociale fra persone e il partenariato con i soggetti del territorio. Ucodep è convinta che, solo attraverso il confronto, l'unione e la complementarità tra i diversi attori sociali, possa darsi possibile un cambiamento sostenibile degli attuali modelli di sviluppo. Ucodep cerca di creare alleanze per influenzare e cambiare politiche, idee, comportamenti, nei Paesi del Sud del mondo come in Italia e in Europa, impegnandosi nella promozione e nella diffusione di tutte le forme di economia sociale e solidale. Ucodep sceglie azioni, programmi e progetti essenziali e sostenibili, i cui mezzi siano appropriati e coerenti con i fini, evitando lo spreco di risorse e rendendo conto dei risultati raggiunti in maniera trasparente ai propri partner, ai cittadini e alle istituzioni donatrici pubbliche e private. All'interno della propria vita associativa, Ucodep promuove la partecipazione democratica di tutti gli associati, valorizzando anche tutte le altre componenti della sua ampia base sociale, i lavoratori, i volontari e tutti i cittadini che in modi diversi la sostengono. Gli ultimi anni sono stati fecondi anche per le nuove collaborazioni avviate. Ucodep ha iniziato una intensa collaborazione con Oxfam International: dopo alcune iniziative comuni, è stato costituito un Ufficio Campagne congiunto che ha portato all'ammissione di Ucodep come "Membro Osservatore di Oxfam International" e che porterà alla futura piena ammissione come "Affiliato di Oxfam International" consentendo ad Ucodep di ampliare il proprio potenziale di azione non solo nei propri tradizionali ambiti operativi e geografici, ma anche negli ambiti già coperti dall'azione di tutta la *confederazione* di Oxfam International, in modo da consentire ad Ucodep un più proficuo perseguimento delle proprie finalità associative. Per realizzare e dare pieno sostegno a questo percorso, Ucodep ha deciso di compiere un ultimo passo, solo formale ma fortemente simbolico e potenzialmente produttivo di molte opportunità, rappresentato da una modifica della denominazione che vedrà il nome di Ucodep essere sostituito dal nome di Oxfam Italia. La modifica della denominazione è un momento importante da un punto di visto identitario e della riconoscibilità tanto esterna quanto interna degli associati. Tuttavia, la modificazione della denominazione da Ucodep ad Oxfam Italia non implica alcuna discontinuità con il passato da ogni altro diverso punto di vista. In particolare, la modificazione della denominazione non costituisce né trasformazione né variazione della soggettività giuridica e fiscale dell'Associazione, la quale continua a vivere e ad operare con le stesse caratteristiche del passato con l'unica variazione rappresentata dalla nuova denominazione e senza che la nuova denominazione incida sulla sovranità dell'assemblea degli associati, sui già concordati meccanismi di governo associativo e sull'autonomia dell'Associazione nel suo complesso. Ucodep continua a vivere come sem-

pre con il diverso nome di Oxfam Italia.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione

1. E' costituito ai sensi della legislazione nazionale italiana, l'Ente avente forma giuridica di Associazione denominata **"OXFAM ITALIA, Associazione riconosciuta, Organizzazione non governativa, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, in breve denominata anche solo **"Oxfam Italia, Associazione riconosciuta, Ong, Onlus"** ovvero **"Oxfam Italia, Ong, Onlus"** ovvero **"Oxfam Italia Ong"** ovvero **"Oxfam Italia Onlus"** ovvero **"Oxfam Italia"** ovvero **"Oxfam Italy"** seguito dalle medesime specificazioni previste per **"Oxfam Italia"** (di seguito **"Associazione"**).

Art. 2. Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Italia, Arezzo, Via Concino Concini n. 19.
2. L'Associazione può istituire sedi amministrative diverse dalla sede legale, sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e opera senza vincoli territoriali.
3. L'Associazione ha sito web **"www.oxfamitalia.org"**.

Art. 3. Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4. Oggetto associativo: finalità e settori

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro, si propone di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale e ha come fine istituzionale quello di svolgere attività in favore delle persone, delle comunità e delle popolazioni che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale in ogni parte del mondo, allo scopo di rimuoverne le cause e di favorire un cambiamento culturale, sociale, economico e politico in vista di un nuovo modello di sviluppo equo e sostenibile. In particolare, l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- (a) promozione e tutela del diritto all'autodeterminazione come diritto inalienabile di tutte le persone, di tutti i popoli e di tutte le comunità, di orientare consapevolmente il proprio futuro, consentendo a tutti, in particolare alle fasce sociali deboli e ai soggetti più a rischio, di vivere con dignità all'interno di società democratiche, solidali e sostenibili;
- (b) promozione e tutela della democrazia come forma di partecipazione attiva e consapevole di ciascuna persona ai processi decisionali, attraverso modalità fondate sulla libertà di espressione, sull'assunzione di responsabilità, sulla rappresentanza, sulla trasparenza, sul dialogo e sulla non violenza;
- (c) promozione e tutela dei diritti umani fondamentali e, in particolare, del diritto alla vita, del diritto alla libertà, del diritto alla dignità, dei diritti economici e sociali; (d) promozione di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, aiuto umanitario e di educazione alla pace e alla cittadinanza globale.

2. L'Associazione svolge le proprie attività e quelle direttamente connesse nei seguenti settori:

- a) programmi e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio e lungo periodo;
- b) programmi e progetti di emergenza e aiuto umanitario;
- c) informazione e educazione allo sviluppo e alla cittadinanza globale;
- d) documentazione, comunicazione e diffusione delle idee dell'Associazione presso pubblico e enti;



- e) ricerca, orientamento e formazione;
- f) raccolta fondi presso il pubblico ed enti pubblici e privati;
- g) promozione del commercio equo e dell'economia solidale;
- h) servizi alle imprese per sostenere percorsi di responsabilità sociale e di equa internazionalizzazione;
- i) selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
- j) tutela dei diritti di persone in condizioni di povertà o a rischio di esclusione;
- k) sostegno all'integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia;
- l) lotta alla discriminazione;
- m) formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo;
- n) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- o) assistenza sanitaria;
- p) beneficenza;
- q) istruzione;
- r) sport dilettantistico;
- s) tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico e storico;
- t) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- u) promozione della cultura e dell'arte;
- v) tutela dei diritti civili;
- w) ricerca scientifica;
- x) organizzazione di eventi.

E comunque l'associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie od utili al miglior conseguimento dei suoi scopi.

Art. 5. Interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.
2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

Titolo II – Gli associati

Art. 6. Categorie di associati

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) associati ordinari;
 - b) associati sostenitori;
 - c) associati onorari.

Capo I – Associati ordinari

Art. 7. Requisiti

1. Può essere associato ordinario ciascuna persona fisica maggiore di anni 18, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 8. Ammissione

1. Chiunque intenda essere ammesso quale associato ordinario ha l'onere di presentare all'Associazione domanda di ammissione in forma scritta o telematica.
2. La domanda di ammissione è esaminata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso accettata.

Art. 9. Diritti e doveri

1. Gli associati ordinari sono titolari del diritto di intervento e del diritto di

voto in assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

2. Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa.

Capo II – Associati sostenitori

Art. 10. Requisiti

1. Può essere associato sostenitore ciascuna persona fisica maggiore di anni 18, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 11. Ammissione

1. Chiunque intenda essere ammesso quale associato sostenitore ha l'onere di presentare all'Associazione domanda di ammissione in forma scritta o telematica.

2. La domanda di ammissione è esaminata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso accettata.

Art. 12. Diritti e doveri

1. Gli associati sostenitori sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto in assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

2. Gli associati sostenitori sono tenuti al pagamento annuale della quota pari a cinque volte la quota associativa.

Capo III – Associati onorari

Art. 13. Requisiti

1. Può essere associato onorario ciascuna persona fisica maggiore di anni 18, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, dotato di comprovata competenza culturale o professionale e che abbia messo le proprie competenze al servizio dell'Associazione o delle finalità da essa perseguite.

Art. 14. Ammissione

1. L'ammissione quale associato onorario è proposta con atto motivato del Presidente dell'Associazione ed è esaminata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso accettata.

Art. 15. Diritti e doveri

1. Gli associati onorari sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto in assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

2. Gli associati onorari sono dispensati dal pagamento annuale della quota associativa.


Capo IV – Disposizioni comuni

Art. 16. Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a) recesso;
- b) morte;
- c) esclusione per morosità;
- d) esclusione per indegnità.

2. Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione e ha effetto alla scadenza dell'esercizio associativo in corso, purchè la comunicazione sia stata spedita almeno tre mesi prima.



3. La morte dell'associato non determina il trasferimento della qualità di associato agli eredi.

4. L'esclusione dell'associato per morosità è disposta dal consiglio di amministrazione qualora l'associato non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi. La delibera di esclusione per morosità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'associato escluso di raccomandata a.r. contenente la relativa comunicazione; entro i suddetti trenta giorni, l'associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'arbitro ovvero può provvedere al pagamento delle proprie pendenze.

5. L'esclusione dell'associato per indegnità è disposta dal Consiglio di Amministrazione qualora l'associato abbia adottato un comportamento palesemente contrastante con le finalità dell'Associazione. La delibera di esclusione per indegnità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'associato escluso di raccomandata a.r. contenente la relativa comunicazione; entro i suddetti trenta giorni, l'associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'arbitro.

Art. 17. Quota associativa

1. L'ammontare della quota associativa è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 18. Prestazioni di lavoro da parte degli associati

1. Gli associati possono concludere con l'Associazione contratti aventi per oggetto la prestazione retribuita di lavoro manuale o intellettuale, autonomo o subordinato.

2. Il numero di associati lavoratori non può eccedere la metà del totale degli associati.

Art. 19. Volontari

1. I volontari sono le persone fisiche non associate che prestano liberamente e gratuitamente la propria attività presso l'Associazione. I volontari sono riconosciuti come componente essenziale dell'Associazione.

2. Requisiti, modalità di ammissione, diritti e doveri dei volontari sono stabiliti dall'assemblea in sede di istituzione e disciplina dello status di volontario.

Titolo III - Organi

Art. 20. Elenco

1. Per l'esercizio delle proprie competenze, l'Associazione si avvale dei seguenti organi:

- a) assemblea;
- b) Presidente;
- c) Vice Presidente;
- d) Consiglio di Amministrazione;
- e) Organi Amministrativi Delegati;
- f) Revisore;
- g) Arbitro.

2. Ai fini del presente statuto, per organi di amministrazione e di controllo si intende il complesso degli organi sopra elencati con esclusione dell'assemblea. L'ordinamento dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, trasparenza e pluralismo.

Capo I - Assemblea

Art. 21. Natura e composizione

1. L'assemblea è organo necessario dell'Associazione


2. L'assemblea è organo collegiale composto da tutti gli associati.
3. L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell'oggetto delle deliberazioni.

Art. 22. Competenze

1. All'assemblea è attribuito il potere deliberativo nelle materie riservate alla sua competenza dallo statuto.
2. L'assemblea in sede ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione delle linee di indirizzo annuali o pluriennali;
 - b) sull'approvazione del bilancio d'esercizio;
 - c) sulla nomina di Presidente, amministratori, revisore, arbitro;
 - d) sulla determinazione del compenso di Presidente, amministratori, revisore, arbitro;
 - e) sulla revoca di Presidente, amministratori, revisore, arbitro;
 - f) sull'esperimento dell'azione di responsabilità contro Presidente, amministratori, revisore, arbitro;
 - g) sull'istituzione e sulla disciplina dello status della persona fisica non associata che presti attività di volontariato presso l'Associazione e sulle relative modalità partecipative all'assemblea;
 - h) sull'istituzione e sulla disciplina dello status della persona fisica non associata che operi a qualsiasi diverso titolo in favore dell'Associazione.
3. L'assemblea in sede straordinaria delibera:
 - a) sulle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
 - b) sulle modificazioni dello statuto;
 - c) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - d) sulla nomina dei liquidatori;
 - e) sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 23. Funzionamento

1. L'assemblea esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate.
2. L'assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione o dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritengano opportuno. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio, e una ulteriore volta entro la chiusura dell'esercizio in corso; se il consiglio di amministrazione non provvede, la convocazione è ordinata dall'arbitro su ricorso di ciascun associato; se l'arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun associato. L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati entro dieci giorni dalla richiesta; se il consiglio di amministrazione non provvede, la convocazione è ordinata dall'arbitro su ricorso di ciascun associato; se l'arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun associato. L'assemblea è convocata nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno, insieme al modulo per la delega di voto; entro dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve essere pubblicato nel sito web o nel giornale dell'Associazione ovvero deve essere comunicato a tutti gli associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in assenza di convocazione ovvero in



presenza di convocazione irregolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli associati.

3 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in ulteriore mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'assemblea, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

4 Ciascun associato ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'associato:

- a) mediante partecipazione diretta all'assemblea;
- b) mediante partecipazione indiretta all'assemblea per corrispondenza o per via telematica.

Il diritto di voto può essere esercitato dall'associato:

- (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in assemblea;
- (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica;
- (c) a mezzo rappresentante; l'esercizio del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega scritta ad altro associato che, complessivamente, non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

5. L'assemblea ordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli associati e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in seconda convocazione richiede il quorum costitutivo di un terzo degli associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ovvero sulla devoluzione del patrimonio richiede lo speciale quorum costitutivo e deliberativo dei tre quarti degli associati, in qualunque convocazione.

Capo II – Presidente

Art. 24. Natura e composizione

1. Il Presidente è organo necessario dell'Associazione.

2. Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominato dall'assemblea tra gli associati

3. E' ineleggibile alla carica di Presidente:

- a) l'interdetto;
- b) l'inabilitato;
- c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

4. E' incompatibile con la carica di Presidente:

- a) la carica di revisore;

- b) la carica di arbitro;
- c) la carica di direttore generale;
- d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Presidente.

5. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

6. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

7. Il Presidente è componente di diritto del consiglio di amministrazione e presidente di diritto del consiglio di amministrazione.

8. Il Presidente è invitato permanente, senza diritto di voto, alle riunioni della direzione, se istituita.

Art. 25. Competenze

1. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, dell'Associazione e il potere di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente può delegare totalmente o parzialmente il potere di rappresentanza agli amministratori, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative. In caso di delega del potere di rappresentanza, si presume che il Presidente conservi il potere di rappresentanza disgiuntamente con la persona fisica delegata, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di rappresentanza a più persone fisiche, si presume che esse abbiano facoltà di esercitare il potere di rappresentanza disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario.

3. La decisione di delega deve essere comunicata dal Presidente al consiglio di amministrazione, che ne prende atto e ne recepisce il contenuto nella prima riunione utile successiva alla decisione.

Art. 26. Funzionamento

1. Il Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

Capo III – Vice Presidente

Art. 27. Natura e composizione

1. Il Vice Presidente è organo necessario dell'Associazione.

2. Il Vice Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal consiglio di amministrazione tra gli amministratori.

3. E' ineleggibile alla carica di Vice Presidente:


- a) l'interdetto;
- b) l'inabilitato;
- c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

1. E' incompatibile con la carica di Vice Presidente:

- a) la carica di revisore;
- b) la carica di arbitro;
- c) la carica di direttore generale;
- d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Vice-Presidente.

2. Il Vice Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

3. Il Vice Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.



Art. 28. Competenze

1. Al Vice Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 29. Funzionamento

1. Il Vice Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

Capo IV – Consiglio di amministrazione

Art. 30. Natura e composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo necessario dell'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra tre e nove, nominate dall'assemblea tra gli associati.

3. E' ineleggibile alla carica di amministratore:

a) l'interdetto;

b) l'inabilitato;

c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

4. E' incompatibile con la carica di amministratore:

a) la carica di revisore;

b) la carica di arbitro;

c) la carica di direttore generale;

d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di amministratore.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.

6. Ciascun amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

7. E' componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'Associazione.

Art. 31. Competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di amministrazione dell'Associazione e il potere consultivo e di indirizzo generale in tutte le materie.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare totalmente o parzialmente il potere di amministrazione agli organi amministrativi delegati, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative. In caso di delega del potere di amministrazione, si presume che il Consiglio di Amministrazione conservi il potere di amministrazione disgiuntamente con l'organo o il soggetto delegato, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di amministrazione a più organi o soggetti, si presume che essi abbiano facoltà di esercitare il potere di amministrazione disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario.

3. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare il potere di amministrazione nelle seguenti materie:

a) ammissione degli associati;

b) esclusione degli associati;

c) determinazione dell'ammontare della quota associativa;

d) nomina del Vice Presidente;

e) recepimento del contenuto della decisione del Presidente in ordine alle

deleghe del potere di rappresentanza in favore degli amministratori, del direttore generale e dei responsabili delle unità organizzative;

- f) istituzione degli organi amministrativi delegati e delega ad essi del potere di amministrazione;
- g) istituzione e disciplina del direttore generale;
- h) nomina del direttore generale e delega ad esso del potere di amministrazione;
- i) istituzione e disciplina della direzione;
- j) istituzione e disciplina delle unità organizzative su proposta del direttore generale;
- k) nomina dei responsabili delle unità organizzative e delega ad essi del potere di amministrazione su proposta del direttore generale;
- l) nomina degli associati delegati a rappresentare l'Associazione negli organi di enti.

Art. 32. Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il presidente non provvede, la convocazione è ordinata dall'arbitro su ricorso di ciascun amministratore; se l'arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del Tribunale su ricorso di ciascun amministratore.


3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno, i cui punti possono essere inseriti dal Presidente e dai singoli amministratori e possono essere istruiti dal direttore generale su richiesta del presidente o dei singoli amministratori; almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere pubblicato nel sito web o nel giornale dell'Associazione ovvero deve essere comunicato a tutti gli amministratori e al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e il revisore.

4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

5. Ciascun amministratore ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'amministratore:

- (a) mediante partecipazione diretta alla riunione;
- (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione per corrispondenza o per via telematica.

Il diritto di voto può essere esercitato dall'amministratore: (a) personalmente e



direttamente mediante manifestazione del voto in riunione;

(b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

6. Il Consiglio di Amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti.

Capo V – Organi amministrativi delegati

Art. 33. Natura e composizione

1. Gli Organi Amministrativi delegati sono organi eventuali dell'Associazione costituiti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Gli organi amministrativi delegati sono gli amministratori delegati e i comitati esecutivi.

3. Se istituiti, gli amministratori delegati sono organi unipersonali interni al Consiglio di Amministrazione, in numero compreso tra uno e il numero di amministratori in carica, nominati tra gli stessi amministratori.

4. Se istituiti, i comitati esecutivi sono organi collegiali interni al Consiglio di Amministrazione, composti da un numero di persone fisiche maggiore di uno e minore del numero di amministratori in carica, nominate tra gli stessi amministratori, i cui presidenti sono nominati dai comitati esecutivi stessi a maggioranza nella loro prima riunione.

5. E' ineleggibile alla carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo numero di persone fisiche che sono ineleggibili alla carica di amministratore.

6. E' incompatibile con la carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo numero di persone fisiche che sono incompatibili con la carica di amministratore.

7. I componenti degli Organi Amministrativi delegati durano in carica per il tempo stabilito nella delibera di nomina, comunque non superiore alla durata della carica di amministratore, e ciascun componente è rieleggibile.

8. I componenti degli Organi Amministrativi delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

Art. 34. Competenze

1. Agli organi amministrativi delegati sono attribuiti il potere di amministrazione totale o parziale dell'Associazione in forza di delega concessa dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 35. Funzionamento

1. Se sono istituiti gli amministratori delegati, essi esercitano le proprie competenze individualmente.

2. Se sono istituiti i comitati esecutivi, essi esercitano le proprie competenze collegialmente secondo le regole indicate alle norme sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Capo VI – Revisore

Art. 36. Natura e composizione

1. Il revisore è organo necessario dell'Associazione.

2. Il revisore è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dall'assemblea. Il revisore può essere associato ovvero non associato. Il revisore deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero all'albo dei revisori dei conti.

3. E' ineleggibile alla carica di revisore:

- a) l'interdetto;
- b) l'inabilitato;
- c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

4. E' incompatibile con la carica di revisore:

- a) la carica di Presidente;
- b) la carica di Vice-Presidente;
- c) la carica di Amministratore;
- d) la carica di componente di organi amministrativi delegati;
- e) la carica di Arbitro;
- f) la carica di Direttore Generale;
- g) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di revisore.

5. Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

6. Il revisore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

Art. 37. Competenze

1. Al revisore è attribuito il potere di controllo contabile e di legittimità sugli atti di amministrazione posti in essere dagli organi preposti e, a questo fine, gli è attribuito il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e di richiedere ad essi informazioni ed esibizione di documenti e gli è attribuita la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione. Al revisore è attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 2429 c.c., da allegare al progetto di bilancio d'esercizio.

Art. 38. Funzionamento

1. Il revisore esercita le proprie competenze individualmente.

Capo VII – Arbitro

Art. 39. Natura e composizione

1. L'arbitro è organo necessario dell'Associazione.


2. L'arbitro è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dall'assemblea. L'arbitro può essere associato ovvero non associato. L'arbitro deve essere iscritto all'albo degli avvocati ovvero appartenere al ruolo dei notai, dei magistrati ordinari, dei ricercatori o dei professori associati o ordinari in materie giuridiche.

3. E' ineleggibile alla carica di arbitro:

- a) l'interdetto;
- b) l'inabilitato;
- c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

4. E' incompatibile con la carica di arbitro:

- a) la carica di Presidente;
- b) la carica di Vice-Presidente;
- c) la carica di Amministratore;
- d) la carica di componente di Organi Amministrativi delegati;



- e) la carica di Revisore;
 - f) la carica di Direttore Generale;
 - g) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di arbitro
5. L'arbitro dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
6. L'arbitro ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

Art. 40. Competenze

1. All'arbitro è attribuito il potere di conciliare e risolvere le controversie tra associati e tra associati e Associazione.

Art. 41. Funzionamento

1. L'arbitro esercita le proprie competenze individualmente secondo le regole di seguito indicate.
2. Tutti gli associati possono adire l'arbitro per la tutela dei diritti derivanti dalla partecipazione all'Associazione
3. L'associato che intende adire l'arbitro ha l'onere di spedire con racc. a r. ovvero di depositare presso la sede legale dell'Associazione e all'attenzione dell'arbitro una domanda scritta contenente:
- a) indicazione di nome e cognome dell'attore;
 - b) indicazione di nome e cognome del convenuto;
 - c) indicazione delle norme associative che si ritengono violate;
 - d) affermazione dei fatti costituenti violazione delle norme associative;
 - e) prova dei fatti affermati;
 - f) indicazione del contenuto del provvedimento richiesto.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento o dal deposito della domanda, l'arbitro convocherà le parti con raccomandata a r. per l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione. In caso positivo, le parti concludono un contratto di transazione che riproduce il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti con l'attività di conciliazione dell'arbitro. In caso negativo, l'arbitro e le parti concorderanno le regole procedurali volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, la parità delle stesse, la terzietà dell'arbitro e la ragionevole durata del processo arbitrale.
5. Il processo arbitrale si svolge secondo le regole concordate tra le parti e l'arbitro e si conclude con lodo irrituale e secondo equità. Il lodo emesso dall'arbitro è configurabile come contratto di transazione vincolante le parti in quanto riconducibile alla volontà negoziale delle parti manifestata per il tramite dell'arbitro quale loro mandatario. Il lodo emesso dall'arbitro è trascritto in apposito registro tenuto a cura dell'arbitro.
6. Qualsiasi controversia che non possa essere sottoposta all'arbitro ai sensi dello statuto sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Arezzo.

Capo VIII - Disposizioni comuni agli organi di amministrazione e di controllo

Art. 42. Cessazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo

1. La carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo cessa al verificarsi delle seguenti cause:
- a) scadenza del termine;
 - b) dimissioni;

- c) morte;
- d) revoca da parte dell'organo che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa;

2. Quando un componente di un organo di amministrazione e di controllo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.

3. Quando un componente di un organo di amministrazione e di controllo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:

a) se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica fino alla successiva riunione dell'organo che ha il corrispondente potere di nomina, che potrà confermarlo o sostituirlo;

b) se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti convocano l'organo che ha il corrispondente potere di nomina affinché provveda alla nomina di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;

c) se i componenti sono tutti cessati, allora qualunque componente dell'organo che ha il corrispondente potere di nomina convoca l'organo con potere di nomina affinché provveda alla ricostituzione dell'organo.

Art. 43. Responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

2. Se l'organo di amministrazione e di controllo è collegiale, la responsabilità civile dei relativi componenti è solidale, ma la responsabilità non si estende al componente che abbia manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali.

3. L'azione di responsabilità contro i componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo è deliberata dall'assemblea ordinaria ed è esercitata dagli altri componenti degli organi o, in mancanza, dall'associato che si faccia parte diligente con ricorso all'arbitro; nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti degli organi non hanno diritto di voto.

Titolo IV – Unità organizzative

Art. 44. Elenco


1. Per l'esercizio delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi delle seguenti unità organizzative:

- a) Direttore Generale;
- b) Direzione;
- c) altre unità organizzative.

2. Ai fini del presente statuto, per unità organizzativa si intende un'articolazione centrale o periferica che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, dell'Associazione e che esercita direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'Associazione.

Art. 45. Direttore generale

1. L'unità organizzativa denominata direttore generale è istituita e discipli-



nata dal Consiglio di Amministrazione. L'unità organizzativa denominata direttore generale è composta da una persona fisica nominata dal Consiglio di Amministrazione tra gli associati ovvero tra i non associati, comunque dotati di requisiti di professionalità adeguati alla carica. Il Direttore Generale è componente di diritto della direzione e coordinatore di diritto della direzione.

2 Al Direttore Generale è attribuito il potere di esercitare le attività di alta gestione dell'Associazione e di relativo coordinamento e impulso.

Art. 46. Direzione

1 L'unità organizzativa denominata direzione è istituita e disciplinata dal Consiglio di Amministrazione. L'unità organizzativa denominata direzione è composta necessariamente dal direttore generale ed eventualmente dai responsabili delle altre unità organizzative. Il Presidente è invitato permanente, senza diritto di voto, alle riunioni della direzione. La direzione è coordinata dal direttore generale.

2. Alla direzione è attribuito il potere di esercitare le attività di coordinamento reciproco tra gli organi di amministrazione e di controllo e le altre unità organizzative.

Art. 47. Altre unità organizzative

1. Le unità organizzative diverse dal direttore generale e dalla direzione sono istituite e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale, che ne specifica la denominazione. Le unità organizzative sono coordinate da una persona fisica responsabile nominata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, che ne specifica la denominazione. I responsabili delle unità organizzative possono essere componenti della direzione.

2. Alle unità organizzative è attribuito il potere di esercitare le attività sia tipiche che di supporto dell'Associazione.

Titolo V – Disposizioni patrimoniali

Art. 48. Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà dell'Associazione;
- b) riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
- c) donazioni accettate;
- d) eredità accettate con beneficio di inventario;

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali che vogliano contribuire alla sua attività;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Art. 49. Esercizio associativo

1. L'esercizio associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

Art. 50. Bilancio d'esercizio e sua approvazione

1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico d'esercizio. È costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota in-

tegrativa e deve essere corredato della relazione ex art. 2429 c.c. del revisore.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:

- a) il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente;
- b) il Consiglio di Amministrazione deve redigere il progetto di bilancio;
- c) il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere il progetto di bilancio al revisore;
- d) il revisore deve redigere la relazione ex art. 2429 c.c.;
- e) il revisore deve depositare il progetto di bilancio e la relazione ex art. 2429 c.c. presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'assemblea;
- f) i singoli associati possono prenderne visione;
- g) l'assemblea ordinaria può approvare, rigettare o modificare il progetto di bilancio sottoposto al suo esame; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori e il revisore non hanno diritto di voto.

3. L'Associazione non può distribuire tra gli associati né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, i quali devono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e al perseguimento delle finalità e nei settori risultanti dall'oggetto associativo.

Art. 51. Scioglimento e devoluzione dei beni

1. Costituiscono cause di scioglimento dell'Associazione:

- a) conseguimento dello scopo associativo;
- b) impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo associativo;
- c) venir meno della pluralità degli associati protratta per sei mesi;
- d) delibera di scioglimento dell'assemblea in sede straordinaria.

2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione dell'Associazione, ma determina l'entrata dell'Associazione in stato di liquidazione.

3. Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea straordinaria deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia dell'assemblea, i liquidatori sono nominati dall'arbitro su ricorso di ciascun associato; se l'arbitro non provvede, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun associato.

4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo non può essere ripartito tra gli associati, ma deve essere devoluto a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, l'Associazione deve considerarsi estinta.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 52. Disposizioni transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno 1° agosto 2010 e sostituisce, abrogandolo totalmente, il precedente statuto.

Art. 53. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il preambolo costituisce parte integrante del presente statuto".

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 19,10.

Le spese del presente atto e conseguenti cedono a carico dell'Associazione.

Il rogito, contenuto in dodici fogli di carta, occupa pagine quarantasette, fino a questo punto, scritto parte a macchina, con inchiostro indelebile, da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dal costituito e da me Notaio alle ore 19,10.

Io Notaio ho dato, in assemblea, chiara lettura del presente atto agli intervenuti che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà ed a quanto si è svolto.

Firmato: FRANCESCO PETRELLI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

REGISTRATO AD AREZZO, ADDI' 22.06.2010 ALN. 4286
SERIE 1T

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNTO DELLE PRESCRITTE
FIRME. NEI MIEI ROGITI E RILASCIASI PER USO A RICHIESTA
DI PARTE

~~Ass. A~~ 25 GIU. 2010

